

8264 /16

Oggetto

FALLIMENTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

Dott. MAGDA CRISTIANO

Dott. GIACINTO BISOGNI

Dott. CARLO DE CHIARA

Dott. GUIDO MERCOLINO

ha pronunciato la seguente

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel Consigliere -

- Consigliere -

R.G.N. 4628/2014

Ud. 03/12/2015 - CC

nan8264

em + er

ORDINANZA

sul ricorso 4628-2014 proposto da:

 \mathbf{M}_{l}

SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,

- ricorrente -

nonchè contro

CURATELA D3EL FALLIMENTO DELLA FI SRL IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. R.G. 2906/2013 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE del 22/01/2014, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

<<1. – La M s.r.l. propose istanza tempestiva di ammissione al passivo del fallimento F s.r.l. del suo credito di complessivi € 16.144,23; dichiarò poi, prima della celebrazione dell'udienza di verifica, "di voler rinunciare ... alla domanda di insinuazione al passivo spiegata, con salvezza ... del diritto di credito sottostante"; l'udienza si concluse quindi con la presa d'atto della mancanza di domande di insinuazione al passivo essendo state rinunziate quelle presentate in precedenza.</p>

La M propose quindi, il 9 novembre 2012, domanda tardiva di ammissione, che fu respinta dal Giudice delegato con ordinanza del 9 maggio 2013 in considerazione della precedente rinunzia.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito con opposizione della creditrice, ha ritenuto invece ammissibile la domanda, per essere stata rinunziata prima della pronuncia di una decisione nel merito, e l'ha accolta ammettendo al passivo il relativo credito. Ha tuttavia ritenuto di compensare le spese processuali "in considerazione della peculiarità della questione processuale trattata".

La M: ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, cui non resiste la curatela intimata.

2. – Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo come sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263) per avere il Tribunale errato nel compensare le spese processuali in mancanza di soccombenza reciproca o di "gravi ed

eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". La ricorrente fa notare come invece nella stessa motivazione del provvedimento impugnato si dia atto della conformità alla precedente giurisprudenza della soluzione in rito adottata dal Tribunale e che anche quest'ultimo aveva deciso nel medesimo senso con ordinanza del 17 aprile 2013, dunque anteriore al provvedimento di esclusione adottato dal Giudice delegato.

2.1 – Il motivo è fondato.

Le considerazioni in fatto svolte nel ricorso trovano riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato; conseguentemente non è dato di individuare, neppure in via ermeneutica, nel provvedimento impugnato l'indicazione di alcuna "grave" ed "eccezionale" ragione di compensazione delle spese processuali.>>;

che detta relazione è stata ritualmente comunicata alle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con la condanna della curatela alle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.500,00, di cui € 1.400,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e accessori di legge;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la curatela fallimentare al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.500,00, di cui € 1.400,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e accessori di legge; condanna la curatela alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015.

Il Presidente

Vittorio Hagonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

^{oggi.} 27 APR, 2016

ii canzionario Giddiziario

Il Funzionario Giudiziario Cinzia DIPRIMA